



COMUNE DI REVO'
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18/2010
del CONSIGLIO COMUNALE
del 16.06.2010

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 38 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE E
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.**

L'anno DUEMILADIECI addì MERCOLEDI' SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 20.30
nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MACCANI YVETTE	PRESENTE	IORI GIACOMO	PRESENTE
ARNOLDO LUCA	PRESENTE	PANCHERI PIERINO	PRESENTE
DEVIGILI NATALIA	PRESENTE	PATERNOSTER FABRIZIO	PRESENTE
FELLIN CLAUDIO	PRESENTE	PELLEGRINI EDDY	PRESENTE
FLAIM CAMILLO	PRESENTE	RIGATTI ALESSANDRO	PRESENTE
FLAIM LUISA	PRESENTE	TORRESANI GIORGIO	PRESENTE
FLAIM VITTORIO	PRESENTE	ZADRA GIANLUCA	PRESENTE
GIRONIMI MAURO	PRESENTE		

TOTALE PRESENZE 15

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott.ssa MICHELA CALOVI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri Luca Arnoldo e Gianluca Zadra designato alla firma del
verbale il consigliere Natalia Devigili.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 16.06.2010

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Relazione:

A seguito della elezione del nuovo Consiglio Comunale avvenuta in data 16 maggio 2010 si rende necessario procedere alla sostituzione dei rappresentanti in seno alla Commissione edilizia comunale.

L'art. 36 comma 1. lettera i) della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 ad oggetto "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" stabilisce il nuovo ordinamento della Commissione edilizia e l'art. 149, comma 4 ter della medesima legge provinciale stabilisce l'obbligo dei comuni di provvedere, in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie, a procedere alla nomina della Commissione nel rispetto delle nuove disposizioni.

La nuova normativa stabilisce in particolare:

- facoltà ai Comuni, ove ritenuta opportuna e comunque mediante apposita variante al Regolamento edilizio, di sopprimere la commissione edilizia attribuendo le funzioni ad essa spettanti all'ufficio tecnico comunale ovvero alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC) ove costituita;
- facoltà ai Comuni di costituire la Commissione edilizia, osservando obbligatoriamente i nuovi criteri di nomina e formazione stabiliti dall'art. 36 comma 1 lett. i) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera i) della L.P. 1/2008 il regolamento edilizio comunale dovrà stabilire l'ordinamento della Commissione edilizia secondo le seguenti condizioni :

- non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri e assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia edilizia e urbanistica;
- i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi in forme associate presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici;
- il numero massimo di componenti, compreso il presidente, non può superare i cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Si ritiene opportuno, con riguardo al limitato numero di componenti previsto dalla nuova legge, confermare la nomina della Commissione in modo da comprendere professionalità operanti nei diversi settori dell'edilizia, dell'urbanistica, del paesaggio, del territorio e antincendio, che possano supportare l'azione edilizia territoriale in modo competente e complementare.

A tal fine, nel rispetto della nuova normativa, si propone la costituzione della nuova commissione edilizia nella seguente composizione:

membri di diritto della Commissione edilizia comunale:

- il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, che la presiede.
- il comandante pro tempore del locale Corpo dei Vigili del fuoco volontari.

membri nominati dalla Giunta comunale:

- un architetto; un ingegnere; un geometra o perito industriale con specializzazione in edilizia.

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. i) della L.P. 1/2008 devono inoltre essere individuati i casi in cui è richiesto il parere della commissione edilizia. A tal fine si stabilisce la funzione consultiva della Commissione in tutti i casi previsti dalla legge e dai regolamenti e comunque su tutti gli argomenti in ordine al quale il Sindaco, l'Assessore delegato o il dirigente/responsabile del servizio tecnico lo ritengano opportuno.

Si propone pertanto di modificare l'art. 38 del Regolamento edilizio comunale in vigore con il seguente testo sostitutivo:

Art. 38 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. COMPOSIZIONE E FORMAZIONE

1. E' istituita presso il Comune di Revò la Commissione Edilizia Comunale.
 2. La Commissione edilizia ha funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, ed esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie e tecniche vigenti e sull'adeguamento dei progetti alle esigenze estetiche.
 3. Essa è chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco, l'Assessore competente o il dirigente/responsabile del Servizio tecnico lo ritengano opportuno.
 4. Il numero massimo di componenti, compreso il Presidente, non può superare i cinque componenti.
 5. Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale: il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede, il responsabile dell'Ufficio Tecnico (senza diritto di voto) ed il Comandante del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Revò.
 6. Sono membri elettivi, designati dalla Giunta comunale:
 - a) un ingegnere;
 - b) un architetto o un laureato in urbanistica;
 - c) un geometra o un perito industriale con specializzazione in edilizia;
 7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal Segretario Comunale o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
 8. I liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.
 9. I membri di nomina elettiva restano in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale che li ha nominati e continuano a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
 10. I componenti della Commissione possono essere revocati in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Sono revocati inoltre in caso di mancato rispetto della limitazione prevista al precedente comma 8.
 11. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.
 12. I componenti della commissione edilizia possono essere riconfermati.
 13. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di 1° grado, l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
 14. Non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica e edilizia.
- Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29.06.2006;

Vista la Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m., ad oggetto “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” ed in particolare l’art. 36 comma 1. lettera i) e l’art. 149, comma 4 ter ;

Vista la circolare dell’Assessore all’Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento n. prot. 4586 di data 26 maggio 2010 e successive integrazioni, prot. 4884 di data 07 giugno 2010, in merito al rinnovo delle Commissioni edilizie;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Accertata la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 26 comma 3 lett. a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.01.02.2005 n.3/L e s.m.;

Ritenuto che, in considerazione dell’urgenza di assicurare la piena operatività della Commissione edilizia comunale, ricorrano i presupposti di cui all’art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e preso atto che per il presente provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 di modificare l’art. 38 del Regolamento edilizio comunale approvato con propria deliberazione n. 15 del 29.06.2006, contenente la composizione e formazione della Commissione edilizia comunale, nel seguente nuovo testo:

Art. 38 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. COMPOSIZIONE E FORMAZIONE

1. E’ istituita presso il Comune di Revò la Commissione Edilizia Comunale.
2. La Commissione edilizia ha funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, ed esprime il proprio parere sull’osservanza delle norme urbanistiche, edilizie e tecniche vigenti e sull’adeguamento dei progetti alle esigenze estetiche.
3. Essa è chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco, l’Assessore competente o il dirigente/responsabile del Servizio tecnico lo ritengano opportuno.
4. Il numero massimo di componenti, compreso il Presidente, non può superare i cinque componenti.
5. Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale: il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede, il responsabile dell’Ufficio Tecnico (senza diritto di voto) ed il Comandante del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Revò.
6. Sono membri elettivi, designati dalla Giunta comunale:

- a) un ingegnere;
 - b) un architetto o un laureato in urbanistica;
 - c) un geometra o un perito industriale con specializzazione in edilizia;
7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal Segretario Comunale o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
 8. I liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.
 9. I membri di nomina elettiva restano in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale che li ha nominati e continuano a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
 10. I componenti della Commissione possono essere revocati in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Sono revocati inoltre in caso di mancato rispetto della limitazione prevista al precedente comma 8.
 11. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.
 12. I componenti della commissione edilizia possono essere riconfermati.
 13. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di 1° grado, l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
 14. Non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica e edilizia;.
2. di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata ad unanimità di voti, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del TULLRROC sopraccitato;
 3. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC sopraccitato,
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Yvette Maccani

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Michela Calovi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **10** giorni consecutivi dal **21/06/2010** al **01/07/2010**.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michela Calovi

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **16/06/2010**

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michela Calovi

Allegati parte integrante:
